



Corte Sportiva d'Appello Nazionale

Decisione n. 186/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 176/CSA/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 176/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C.D. Campodarsego, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.46/CS del 09/02/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C.D. Campodarsego ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Buratto Matteo, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022), in relazione alla gara di Serie D (Girone C) Campodarsego/San Martino Speme del 06.02.2022, terminata con il risultato di 0-3.

Nel rapporto arbitrale è riferito che al 37' del ST il calciatore Buratto Matteo, a gioco fermo, insultava il Direttore di gara con frasi scurrili profferendo anche una bestemmia. E' inoltre riferito che alla notifica del provvedimento il calciatore si avvicinava a circa un metro dall'arbitro continuando ad insultarlo con frasi scurrili intervallate da



bestemmie per circa 30 secondi; ed infine, è riportato che il giocatore abbandonava il terreno di gioco soltanto grazie all'intervento di alcuni compagni.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: *“Per avere a gioco fermo, rivolto espressioni blasfeme e offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta per circa 30 secondi e veniva allontanato solo grazie all’intervento di altri tesserati”*.

La società A.C.D. Campodarsego ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

La società reclamante, inserendo nello scritto difensivo alcuni fotogrammi di un video relativo alla vicenda in esame, sostiene che:

- una volta ricevuto il cartellino rosso il calciatore si sarebbe avviato verso gli spogliatoi senza alcuna intermediazione dei propri compagni;
- che essendo il capitano della squadra, sarebbe tornato sui suoi passi al precipuo fine di consegnare la fascia al suo vice e non già per ingaggiare l'arbitro, che si trovava invece attorniato dai propri compagni, i quali chiedevano spiegazioni sui provvedimenti da egli adottati;
- dette azioni sarebbero complessivamente durate circa 20 secondi, dalla irrogazione della sanzione fino all'uscita dal terreno di gioco e, quindi, non sarebbe plausibile che gli insulti descritti dall'arbitro siano stati reiterati per la durata di 30 secondi.

La reclamante - senza nemmeno negare che il Buratto abbia profferito le frasi riportate dall'arbitro - conclude ritenendo che la condotta attribuibile al proprio tesserato sia sussumibile sotto il paradigma della condotta “meramente antisportiva”, non rappresentando a suo avviso una condotta realmente minacciosa nei confronti dell'arbitro.

Chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta dal giudice Sportivo.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 18 febbraio 2022, nessuno è intervenuto per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.



CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Nel richiamare il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti, questa Corte rileva che la società reclamante nemmeno contesta che il giocatore abbia profferito le frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti dell'arbitro, nonché frasi blasfeme; piuttosto la reclamante pretenderebbe di riqualificare la condotta tenuta dal Buratto alla stregua di una condotta "meramente antisportiva", mercé la contestazione della durata della condotta, assumendo che essa può essersi protratta, al più, per il tempo di 20 secondi piuttosto che i 30 secondi refertati dall'arbitro.

Orbene, l'art. 36 C.G.S. ("Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara"), al comma 1, lett. a), prevede come sanzione *minima* la squalifica "*per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*", salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

Nel caso in esame, come detto, è incontestato il contenuto delle offese e delle frasi profferite dal calciatore a gioco fermo prima di essere espulso, che già giustificano l'applicazione del minimo edittale delle due giornate di squalifica.

Sanzione che tuttavia va aumentata in relazione alle seguenti circostanze aggravanti: del rivestire, il Buratto, la qualità di capitano della propria squadra; dell'aver reiterato la condotta offensiva dopo la notifica del cartellino rosso, ponendosi a un metro di distanza dall'arbitro e protraendo con insistenza tale condotta per un apprezzabile lasso di tempo; di avere cessato detta condotta, abbandonando il terreno di gioco, soltanto grazie all'intervento di alcuni compagni; non rilevando, invece, la sterile rilevazione cronometrica del fatto, che resta con tutta evidenza ininfluenza al fine della commisurazione della sanzione.

Va poi cumulata la sanzione prevista dall'art.37 C.G.S. il quale prevede che in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.



In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione di n.4 giornate effettive di squalifica complessivamente comminata dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta tenuta dal calciatore.

Per tutto quanto precede la domanda di riduzione (generica) della squalifica non può essere accolta e, per l'effetto, l'appello proposto dalla società A.C.D. Campodarsego deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce